

La presente deliberazione viene affissa il 15 GEN. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

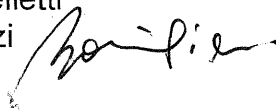
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 23 del 13 GEN. 2009

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Atto di Citazione Calicchio Vito c/ - Provincia di Benevento
-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno TREDICI del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio Forgione	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Maria Cirocco	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	<u>ASSESENTE</u>
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 26/06/08 il sig. Calicchio Vito agiva in giudizio contro questa Amministrazione in appello alla sentenza Tribunale Bn n. 707/07;

Con determina n. 5/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Calicchio Vito c/ Provincia di Benevento in appello alla sentenza Tribunale Bn n. 707/07e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 5/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Advocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 5/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 26/06/08 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Calicchio Vito c/ Provincia di Benevento in appello alla sentenza Tribunale Bn n. 707/07 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Anello Cimitile)

N. 71

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

15 GEN. 2009

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 GEN. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

04 FEB. 2009

li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 26 GEN. 2009.

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

X Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li

04 FEB. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio Uccelletti)

Copia per

2 SETTORE Avvocatura

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

✓ Nucleo di Valutazione

✓ Conferenza Capigruppo

il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0014596
Data 30/06/2008
Oggetto ATTO DI APPELLO CALICCHIO
VITO
Dest. Avvocatura Settore

STUDIO LEGALE PERIFANO
Associazione Professionale
Via Raguzzini 6-82100 BENEVENTO
P. IVA n. 00945470623

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO



MANDATO

Avv. LUIGI DIEGO PERIFANO
Avv. MARIELLA PERIFANO

Per : il sig. Calicchio Vito, nato a Benevento il 1/03/1936 ed
residente alla via Perinetto, C.F. : CLC VTI 36C01 A783
rappresentato e difeso, g. m. a m. del presente atto, dagli avv. ti Luigi
Diego Perifano e Mariella Perifano del Foro di Benevento, unitamente
ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Duomo n. 348
presso lo studio dell'avv. Rosanna Del Vecchio

- appellante

Contro : l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del
Presidente legale rapp.te p.t., con gli avv. ti Vincenzo Catalano
Candido Volpe

- appellata

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 22.04.1995
l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale
rapp.te p.t., previo invito e diffida all'odierno appellante a voler
rilasciare immediatamente l'immobile sito in Benevento, alla via
Perinetto n. 56, perché detenuto senza titolo, citava il sig. Calicchio
Vito a comparire innanzi al Tribunale di Benevento all'udienza del
7.07.1995 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : <<1>
condannare il sig. Calicchio Vito, per le causali indicate, al rilascio del
locale nonché al risarcimento dei danni, nella misura che sarà

Vi nomino difensore e procuratore nel
procedimento instaurato con il presente
atto, nonché per l'atto di precetto e suc-
cessivi occorrenti, per il procedimento
esecutivo, perché anche separatamente
mi difendiate e rappresentiate. Mi difen-
derete e rappresenterete altresì nella
proposizione di domande riconvenzionali,
in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fa-
se di tutte le procedure concorsuali di cui
alla legge fallimentare, sia come ricorren-
te che come resistente, e in tutte le fasi
delle procedure esecutive sino al soddi-
sfo ed alla estinzione, con ampio potere
di chiamare in causa. Se di cognizione e
se innanzi al TAR, Vi conferisco espres-
samente la facoltà di sottoscrivere, in mio
nome e conto il ricorso introduttivo del
giudizio ed eventuali motivi aggiunti. E-
spressamente Vi conferisco facoltà di
conciliare, transigere, rinunciare ed ac-
cettare rinunce a domande ed atti del
giudizio, desistere da ricorsi per fallimen-
to, riscuotere, quietanzare. Nominerete
Avvocati ove lo riteniate a Vostro insin-
cabile giudizio, in ogni sede giudizia-
ria, in aggiunta a Voi o in Vostra sostitu-
zione, con gli espressi poteri a Voi Con-
feriti, nessuno escluso: le relative compe-
tenze saranno esclusivamente a mio ca-
rico. Il presente mandato Vi conferisco in
ogni grado del processo di cognizione,
per ogni fase del processo di esecuzione
e per ogni eventuale necessaria riassun-
zione. Ritengo sin d'ora per rato e fermo
il Vostro operato.

Eleggo domicilio nel Vostro studio in
NAPOLI VIA DUOMO 348
C/O lo studio dello
AVV. ROSANNA DEL VECCHIO
16.06.2008

Calicchio Vito
Tel'e
f.to
av. Luigi Diego Perifano
f.to
av. Mariella Perifano

Instaurato il contraddittorio, le parti tentavano un componimento bonario della lite che, tuttavia, non aveva esito positivo.

Dopo una serie di infruttuosi rinvii, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 17.01.2007, nel corso della quale il Giudice introitava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

A definizione del giudizio il Tribunale di Benevento, in data 14.05.2007, emetteva la sentenza n. 707/2007, depositata in cancelleria in data 17.05.2007, e così provvedeva : <<1) accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto, riconosciuto e dichiarato risolto per inadempimento (mancato pagamento del canone) il contratto di locazione di fatto in essere dell'appartamento di proprietà dell'Amministrazione Prov.le di Benevento, ordina il rilascio dell'appartamento ubicato in Benevento alla via Perinetto n. 56, piano 3, interno 16, attualmente detenuto da Calicchio Vito, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, fissando la data del 30 settembre 2007 per la consegna dell'immobile; 2) rigetta la domanda riconvenzionale, inammissibile ed infondata, spiegata dal convenuto; 3) condanna il sig. Calicchio Vito al pagamento in favore dell'attrice Provincia di Benevento delle somme corrispondenti alle differenze tra quanto dal Calicchio effettivamente corrisposto dall'ottobre 1990 a titolo di canone di locazione e l'equo canone mensile determinato al

locali di costruire alloggi di edilizia economica e popolare per i propri dipendenti, mediante la concessione di apposito contributo statale.

Con delibera n. 14 del 28.01.1960, il Consiglio Provinciale approvava un apposito regolamento per l'assegnazione dei suddetti alloggi, sottolineando che *"la costruenda palazzina a Cretarossa gode dei benefici della L. 2.07.1949 e dovrà anch'essa essere assegnata, ope legis, con patto di futuro riscatto"*.

La giunta Provinciale nella seduta del 3 settembre 1962, procedeva all'assegnazione, in favore del dipendente Calicchio, di un quartino di n. 3 vani ed accessori.

Nel corso degli anni il Calicchio regolarmente versava all'Amm.ne Prov.le il canone corrispondente alla quota di riscatto dell'unità abitativa, sempre vivendo nella stessa e proseguendo normalmente nella gestione del rapporto.

Con provvedimento n. 842 del 27.04.1993 la Giunta provinciale deliberava di regolarizzare il rapporto con il sig. Calicchio Vito (e con gli altri interessati) in rapporto di locazione con l'applicazione dell'equo canone.

Sicché, l'Amministrazione Prov.le, con nota n. 31563/94, intimava al convenuto il pagamento di somme a titolo di equo canone per fitti arretrati a tutto il 31/12/1993, nonché, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 537/93, il pagamento del canone dall'1.01.1994.

La "natura" dell'assegnazione *de qua*, invero, logicamente e correttamente, anche alla luce della situazione giuridica consolidatasi negli anni a vantaggio del convenuto, deve essere senz'altro da considerare **"con patto di futura vendita"**.

Del resto tale prospettazione, oltre che dall'art. 3 della L. 408/1949 applicata al caso di specie, si evince anche dal regolamento per l'assegnazione di alloggi di che trattasi, approvato dalla Provincia con delibera consiliare n. 14 del 1960 : dalla disciplina regolamentare (vedi artt. 1 e 2) si evince incontrovertibilmente che per gli alloggi costruiti si prevedeva l'assegnazione con patto di futura vendita, escludendosi la soluzione della locazione semplice.

La Provincia, in pratica, realizzò l'intervento programmando l'alienazione di tutte le unità abitative.

Inoltre, con delibera di G.P. n. 2203 del 14/10/1964, veniva approvata *"l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Provincia per i propri dipendenti con patto di futura vendita; tale assegnazione veniva disposta "alle condizioni stabilite dal regolamento (...) ed in particolare dal disposto (dell'art.) 12", che così testualmente recita : << il trasferimento in proprietà degli alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita si effettua con il contratto di compravendita alla scadenza della locazione, la cui durata non può eccedere i trentacinque anni>>.*

dell'unità abitativa, sia per il non contestato pagamento del canone per tutto il periodo, mediante trattenuta diretta sugli stipendi da parte della Provincia.

In sostanza, l'Amministrazione ha ingenerato il plausibile convincimento nel convenuto che l'immobile gli sarebbe stato ceduto in proprietà, con la conseguenza che, per il consolidato principio della tutela dell'affidamento e dell'apparenza del diritto, la posizione del Calicchio deve trovare adeguata tutela e le richieste dell'Amministrazione devono andare in toto disattese.

Ed infatti, per unanime orientamento della giurisprudenza, "opera il principio dell'apparenza del diritto ove un soggetto, nel caso di specie la p.a., abbia ingenerato in altro soggetto il legittimo affidamento in ordine all'ampliamento della propria sfera giuridica, derivante dall'adozione del provvedimento, poi rivelatosi inesistente"; "si ha apparenza del diritto ogni qualvolta che la legge dà rilevanza ad uno stato di fatto oggettivamente non corrispondente allo stato di diritto, in quanto vi sia convincimento in buona fede di terzi, derivante da errore scusabile e ragionevole affidamento, che tale stato di fatto rispecchi la realtà giuridica; tale principio fa sì che lo stato di fatto tuttavia produca, in presenza di determinate circostanze, i medesimi effetti giuridici del corrispondente stato di diritto".

Al contrario, non può condividersi la tesi prospettata dal Giudice con riguardo all'asserita instaurazione tra le parti di un

orientare il comportamento della P.A. attraverso una corretta esegesi del dettato normativo di riferimento.

Con la cit. delibera di G.P. n. 2203 del 14.10.1964 veniva dunque approvata "l'assegnazione degli alloggi (...) con patto di futura vendita". Tale assegnazione veniva disposta "alle condizioni stabilite dal regolamento" (cit. art 12).

Tuttavia, in sede di applicazione del regolamento per l'assegnazione degli alloggi ex L. n. 408/49, veniva disapplicato l'art. 8 nella parte in cui prevedeva che gli alloggi eventualmente rimasti disponibili dopo l'esaurimento della graduatoria, potevano essere assegnati ai dipendenti con le norme del regolamento a seguito di apposito bando di concorso.

Pertanto, l'intero carteggio veniva sottoposto all'esame delle commissioni consiliari e proprio la 1^a Commissione Consiliare dell'Amministrazione Provinciale, nella seduta dell'11/03/1992 (vedi Delibera n. 842/1993), forniva i seguenti indirizzi : "1) *procedere al trasferimento della proprietà degli alloggi in favore degli aventi titolo*;2) (...) *liberare dai vincoli di destinazione gli alloggi, sempre per procedere alla loro assegnazione*".

Ma anche tali determinazioni, tuttavia, venivano immotivatamente disattese dalla Giunta Provinciale.

Sul punto, quindi, non possono sussistere dubbi: la cospicua documentazione versata in atti e quella richiamata evidenziano

Stato, delle Regioni e degli Enti locali, dovesse essere aggiornato in misura comunque non inferiore all'equo canone.

L'art. 17 della stessa legge testualmente recita : << le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1994>>.

E' di tutta evidenza, dunque, che l'aggiornamento dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica eventualmente posto in essere in misura non inferiore all'equo canone era applicabile solo a far data dal 1° gennaio 1994, con la categorica esclusione di ogni applicazione retroattiva della disposizione normativa prevista dal cit. art. 9 della L. 537/1993, come invece ha ritenuto il Giudice di primo grado.

Inoltre, serve aggiungere che l'odierno appellante non ha mai inteso sottrarsi agli obblighi di legge (vedi comunicazione racc. a/r del gennaio 1995), limitandosi giustamente a precisare "che l'eventuale canone aggiornato non può in nessun caso essere applicato in via retroattiva e che esso viene comunque corrisposto a scomputo della residua quota di riscatto dell'alloggio, se non integralmente versata".

Dunque il sig. Calicchio ha ripetutamente manifestato la volontà di pervenire alla regolarizzazione dei versamenti, ma esclusivamente sulla base di quanto disposto dalla legge, e fermo restando, ovviamente, la verifica dello stato della procedura di riscatto.

IV

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., domiciliata, unitamente ai procuratori costituiti, avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, presso la sede legale dell'Ente, sita in Benevento, alla via Calandra, a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sez. e C.I. a designarsi, all'udienza del **30 Gennaio 2009** , alle ore di rito e nei soliti locali di udienza, siti in Napoli, con espresso invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che la mancata costituzione, nei termini indicati, comporterà la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale, e in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per ivi sentire, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 707/2007 resa in data 14/05/2007 dal tribunale di Benevento e conseguentemente emettere i seguenti provvedimenti :

- **Nel merito** : respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello così come proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigettare le avverse pretese siccome inammissibili, e comunque infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto, accertato il diritto del sig. Calicchio Vito al riscatto dell'unità abitativa assegnata, disporre in suo favore, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Benevento, alla via Perinetto n. 56 o, alternativamente, dichiarare l'obbligo

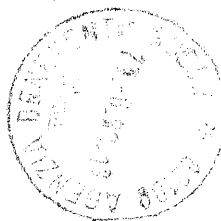
RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto, **avvocato Luigi Diego Perifano** del Foro di Benevento, giusta mandato ad litem ex art. 83 c.p.c., rilasciato in data 16/06/2008, in base alla **L. 53/1994** ed in virtù dell'**Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento in data 25/05/2004, rilasciata in data 25/05/2004, Prot. n. 339**, previa iscrizione al n. **12/2008** del mio registro cronologico ho notificato per conto del sig. Calicchio Vito, nato a Benevento l'01.03.1936, C.F.: CLC VTI 36C01 A783K, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Duomo n. 348 presso lo Studio dell'avv. Rosanna Del Vecchio, il suesteso Atto di appello - Autorità Giudiziaria: Corte di Appello - Sez. Civile. - Napoli a:

- 1) **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del Presidente p.t., nel domicilio eletto presso i difensori costituiti nel giudizio di primo grado, **Avv. Candido Volpe e Vincenzo Catalano** - Ufficio Legale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento - in **Benevento - CAP 82100 - alla Via Calandra**, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. 76261619414-2 spedita dall'Ufficio Postale di Benevento - Succ. n. 7;

in data corrispondente a quella del timbro postale.
Benevento, li 23.06.2008

Avv. Luigi Diego Perifano



Perifano

R. Perifano